

Comuni di: Sannazzaro de' Burgondi (PV) Ferrera Erbognone (PV) Pieve Albignola (PV) Valeggio (PV)

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Istituzione del Servizio per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale

- 1. E' istituito tra i Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola e Valeggio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 07.03.1986, n. 65, dell'art. 8 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 01.04.2015 e dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000, il Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, in esecuzione della Convenzione sottoscritta in data 17.03.2017 tra le Amministrazioni sopra elencate.
- 2. La Convenzione istitutiva detta le norme fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio gestito in forma associata.
- 3. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio gestito in maniera associata e coordinata è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Definizioni

- 1. Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:
- TUEL: il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Convenzione: la Convenzione sottoscritta in data 17.03.2017, tra i Comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola e Valeggio;
- Servizio convenzionato: il Servizio di Polizia Locale svolto in maniera associata nell'ambito dei Comuni aderenti alla Convenzione;
- Comuni convenzionati: i Comuni aderenti alla Convenzione;
- Comune capofila: il Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
- Regolamento: il presente Regolamento, recante norme per la disciplina del Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, approvato dai Comuni associati.

Art. 3 Finalità e compiti del Servizio convenzionato

- 1. Il Servizio convenzionato svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate espressi attraverso la Conferenza dei Sindaci prevista dalla Convenzione istitutiva e concorre ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi individuali facenti capo al singolo e il pubblico interesse. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti.
- 2. Il Servizio convenzionato adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale e di polizia amministrativa previste in capo ai Comuni da Leggi e Regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia Locale dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti e dagli Statuti dei Comuni convenzionati.
- 3. Il Servizio convenzionato, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dai singoli Sindaci per le materie di esclusiva competenza territoriale di ciascun Comune, provvede a:
- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia amministrativa locale;

- b) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti Autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
- d) esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.03.1986, n. 65;
- e) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla Legge alla Polizia Locale;
- f) esercitare funzioni di educazione stradale.
- g) vigilare sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico;
- h) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle Autorità ed Uffici legittimati a richiederli;
- i) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni:
- I) collaborare, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- m) esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- n) esercitare le funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
- o) esercitare funzioni di gestione del contenzioso. Tale funzione comporta la diretta costituzione in giudizio.

Art. 4 Competenza territoriale del Servizio convenzionato

- 1. L'ambito territoriale ordinario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione, indicati al precedente art. 1.
- 2. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
- 3. In ogni caso l'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione del Servizio svolto in forma associata.

Art. 5 Dipendenza del Servizio convenzionato

- 1. Con la sottoscrizione della Convenzione è stata istituita la "Conferenza dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai rispettivi Assessori delegati, per controllare e indirizzare lo svolgimento del Servizio convenzionato di Polizia Locale in base ai criteri definiti nella Convenzione medesima.
- 2. Spetta alla conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila, stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio convenzionato, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Responsabile di cui al successivo art. 8.
- 3. Il Servizio convenzionato è alle dipendenze del Sindaco di ciascun Comune associato con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei rispettivi territori comunali.

Art. 6 Collaborazione con le forze di polizia dello Stato

- 1. In via ordinaria il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 3.
- 2. In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, previa disposizione del Sindaco e sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio convenzionato, previa motivata richiesta delle competenti Autorità.
- 3. In via ordinaria, il Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci, può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione programmata, coordinata e continuativa con le forze di polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.
- 4. Ai fini del conferimento della qualità di "agente di pubblica sicurezza", il Sindaco di ciascun Comune convenzionato, all'atto dell'assunzione di un'unità di Polizia Locale nel proprio organico, inoltra tempestivamente alla Prefettura apposita comunicazione contenente le relative generalità e gli estremi dell'atto di nomina. Il Prefetto, verificati i requisiti di legge procede con il conferimento della qualifica.

Art. 7 Rapporti esterni

- 1. Tutte le richieste di intervento sono rivolte al Responsabile del Servizio convenzionato o al sostituto da questi delegato.
- 2. Agli operatori è di norma fatto divieto di rispondere direttamente alle richieste di servizi, fatti salvi gli obblighi di legge ed i casi di assoluta urgenza. L'operatore che ha ricevuto l'ordine urgente o la richiesta di prestare un determinato servizio pervenuta al di fuori della normale via gerarchica è tenuto a darne, con la massima sollecitudine, notizia al Responsabile del Servizio convenzionato, o in sua assenza, al sostituto di quest'ultimo.

Art. 8 Struttura e organizzazione del Servizio convenzionato

- 1. La gestione e la realizzazione delle Funzioni è affidata al Responsabile del Servizio convenzionato.
- 2. Il Responsabile del Servizio convenzionato è responsabile della direzione tecnico/giuridico/amministrativa del Servizio. È, altresì, responsabile versi i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico/operativo degli appartenenti al Servizio e dell'utilizzo delle risorse in dotazione.
- 3. Al Responsabile del Servizio convenzionato competono i compiti assegnati, tra cui anche i seguenti:
 - l'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata;
 - la verifica e il controllo delle attività gestite;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata e coordinata;
 - l'omogeneizzazione dei Regolamenti di Polizia amministrativa locale;

- la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali:
- la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale;
- la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione;
- l'assegnazione del personale dipendente assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- le relazioni con le altre strutture dei Comuni convenzionati allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica Sicurezza nello spirito di collaborazione e di miglior andamento dei servizi in generale.
- 4. Il Responsabile del Servizio convenzionato opera sulle basi dei principi contenuti nella Convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci degli Enti che vi aderiscono.
- 5. Il Responsabile del Servizio convenzionato relaziona ai Sindaci degli Enti aderenti sullo stato di attuazione degli obiettivi a seguito di richiesta di questi ultimi.
- 6. Al Responsabile del Servizio convenzionato compete, nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Servizio di Polizia Locale, svolto nei termini di cui alla convenzione, nonché la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente. Ferma rimanendo tale responsabilità, potrà individuare altri collaboratori ai quali affidare la responsabilità del procedimento, continuando ad esercitare una diretta attività di coordinamento.
- 7. Il Responsabile del Servizio convenzionato ha diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti associati ove siano utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
- 8. Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco nel cui ambito territoriale si trovano ad operare e del Responsabile del Servizio convenzionato. Gli eventuali relativi proventi contravvenzionali si imputano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

ART. 9 Rapporto gerarchico

- 1. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Locale convenzionato é rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti al servizio stesso. A parità di qualifica, dalla data di nomina nella stessa. A parità di tale data, da quella di nomina nella qualifica precedente, ed ancora, a parità di tutte le date, dall'età.
- 2. Gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore gerarchico, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi vigenti.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Art. 10 Dotazione organica

- 1. La dotazione organica del Servizio convenzionato è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune aderente alla Convenzione.
- 2. Ciascun Comune per l'istituzione del Servizio convenzionato mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Il personale del Servizio convenzionato conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Art. 11

Ulteriori attribuzioni del Responsabile del Servizio convenzionato

- 1. Al Responsabile del Servizio convenzionato competono inoltre, oltre ai compiti connessi alle funzioni di cui all'articolo 107 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. e agli statuti comunali, quelli previsti da altre Leggi e Regolamenti tra cui anche i seguenti:
- a) Organizza il servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco, ovvero, nel caso di servizi svolti in forma associata, dei compiti assegnati in attuazione degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci;
- b) Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- c) Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- d) Emana direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;
- e) Cura il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- f) Rappresenta il Servizio associato nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- g) Adotta le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza;
- h) Relaziona personalmente i Sindaci ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio:
- i) Dispone i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali ed emana le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- I) Dirige e coordina di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- m) Cura in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme:
- n) Cura la formazione del personale e l'addestramento degli appartenenti al Servizio;
- o) Assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- p) Controlla e trasmette alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G..
- 3. Il Responsabile del Servizio convenzionato è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, ferma restando la responsabilità specifica dei singoli consegnatari.

ART. 12 Funzioni e compiti degli Operatori

- 1. Ogni Operatore, con riferimento ai compiti professionali assegnati, è responsabile della corretta esecuzione del lavoro.
- 2. Gli operatori prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) e gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
- 3. Spettano agli Operatori i compiti assegnati, tra cui anche i seguenti:
- a) Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali e dirigenziali;
- b) Accertare e contestare gli illeciti nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate e nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente:
- c) Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- d) Assumere un comportamento improntato al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni;
- e) Depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- f) Quali agenti di polizia giudiziaria apprendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- g) Vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, pulizia ambientale ed edilizia;
- h) Non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico, o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla Legge penale;
- i) La regolazione del traffico e i rilievi tecnici di incidenti stradali facendo uso anche di strumenti complessi;
- I) La sorveglianza dei beni e degli immobili costituenti il patrimonio comunale;
- m) L'assistenza e le informazioni ai cittadini:
- n) La segnalazione ai competenti uffici dell'esistenza di pericoli di varia natura, per l'attuazione degli interventi urgenti di manutenzione, ecc. .
- 4. L'Operatore di Polizia Locale provvede inoltre alla redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie e segnatamente alla predisposizione di atti nei settori edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.
- 5. In particolari casi di necessità ed urgenza e in assenza di funzionari più alti in grado, l'Operatore di Polizia Locale può organizzare il proprio servizio in modo da far fronte alle esigenze dello stesso, assumendosene la piena responsabilità e dandone tempestiva comunicazione ai superiori.
- 6. L'Operatore di Polizia Locale, qualora chiamato a rendere testimonianza dinnanzi all'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa per questioni inerenti il servizio svolto, sarà sempre tenuto ad adempiere a detta incombenza, considerando le ore di servizio svolte

per detti scopi come rientranti nel normale orario di servizio, o in caso di eccedenza, come lavoro straordinario. A dette incombenze e alle medesime condizioni di cui sopra, gli operatori interessati saranno tenuti, per questioni inerenti i servizi resi in convenzione, anche nell'eventualità che il Comune alle cui dipendenze gli stessi svolgono servizio receda dalla Convenzione.

Art. 13 Qualità rivestite dal personale del Servizio convenzionato

- 1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
- a) "Pubblico Ufficiale" ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "Agente di Polizia Giudiziaria" ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice di procedura penale e s.m.i. e dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 07.03.1986 n. 65;
- c) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", riferita al responsabile del Corpo e/o Servizio, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice di procedura penale e s.m.i. e dall' art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 07.03.1986, n. 65;
- d) "Agente di Pubblica Sicurezza". Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.03.1986, n. 65 a tutti gli addetti al servizio perché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della norma pre-citata.
- e) "Agente di Polizia Stradale" ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i..

TITOLO III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO I

Art. 14 Dislocazione del servizio

1. La sede del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata è individuata presso il Comando ubicato nel territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi. Inoltre, in considerazione delle necessità logistiche ed organizzative, presso ogni Comune aderente sono altresì predisposti degli uffici attrezzati distaccati, utilizzabili in via esclusiva dal personale di Polizia Locale.

Art. 15 Organizzazione del servizio

- 1. Come previsto dall'art. 2 della Convenzione, si stabilisce che tutto il personale di Polizia Locale in forza agli Enti associati inizia e termina il servizio in ossequio agli orari di lavoro concordati, utilizzando i sistemi in uso per il rilevamento delle presenze .
- 2. Tutti i mezzi e le strumentazioni di servizio appartenenti agli Enti associati saranno gestiti come indicato dall' art. 7 della convenzione.

Art. 16 Tipologia del servizio

- 1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Locale:
- a) servizi esterni appiedati:
- b) servizi esterni a bordo di veicoli;

- c) servizi interni.
- 2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o con telefono cellulare al Comando di appartenenza. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando di appartenenza quando quest'ultimo sia presidiato o quando in servizio si trovino altri operatori destinati a compiti diversi, anch'essi munti di apparecchio ricetrasmittente.
- 3. I servizi interni attengono sia a compiti di istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Servizio e anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Servizio.

Art. 17 Ordini e disposizioni di servizio

- 1. Il Responsabile del Servizio convenzionato, dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività, comunicando le modalità di espletamento dello stesso, il contingente numerico e nominativo da impiegare, equipaggiamento e mezzi e le finalità da perseguire.
- 2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Responsabile del Servizio convenzionato dirama apposite disposizioni che possono anche essere impartite oralmente.
- 3. Modifiche al servizio e/o delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere introdotte solo dal Responsabile del Servizio convenzionato, ovvero da chi ne fa le veci, o da altro operatore appositamente delegato.

Art. 18 Orario e turni di servizio

- 1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio di Polizia Locale è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale e predisposto settimanalmente dal Responsabile del Servizio convenzionato o dal suo sostituto.
- 2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni e/o orari diversi da quelli ordinari.
- 3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.
- 4. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del Responsabile del Servizio o del Sindaco o suo delegato, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
- 5. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio convenzionato del turno e/o servizio successivo, se previsto.

Art. 19 Mobilità, distacchi, comandi e missioni

- 1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio convenzionato di Polizia Locale, come anzidetto, è quello dei territori dei Comuni associati.
- 2. Il distacco ed il comando di appartenenti al Servizio convenzionato fuori da detto territorio è consentito soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale.
- 3. Il distacco ed il comando di cui al comma precedente è autorizzato dall'Ente da cui dipende il personale interessato, non prima di aver interessato il Responsabile del Servizio Associato e la Conferenza dei Sindaci e ne va data comunicazione al Prefetto.
- 4. L'ambito ordinario delle attività svolte è quello del territorio dei Comuni convenzionati di cui al precedente comma 1 o dell'Ente presso il quale il personale sia stato comandato.
- 5. Gli appartenenti al Servizio convenzionato possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale di cui al comma 1, nei seguenti casi:
- a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Responsabile del Servizio convenzionato;
- b) per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci. In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appostiti piani o accordi tra gli Enti interessati e ne va data comunicazione al Prefetto.

Art. 20 Idoneità fisica

- 1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio convenzionato possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata e rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
- 2. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili solo ai servizi esterni, gli appartenenti al Servizio convenzionato vengono impiegati, di norma, nei servizi interni dell'Ente di appartenenza compatibili con il loro stato e il loro profilo professionale.

Art. 21 Disciplina e retribuzione degli istituti contrattuali - rinvio

1. Le turnazioni, il lavoro straordinario e gli altri istituti contrattuali richiamati nel presente Regolamento sono disciplinati e retribuiti ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non disciplinato.

CAPO II FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 22 Formazione professionale

- 1. Tutto il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio convenzionato, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
- 2. Il Responsabile del Servizio convenzionato, tenuto conto delle esigenze di servizio dei singoli Corpi e/o Servizi, programma e propone alla Conferenza dei Sindaci la frequenza del personale ai corsi e le eventuali relative spese saranno poste a carico dei Comuni convenzionati.
- 3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Art. 23 Addestramento fisico

1. Il Responsabile del Servizio convenzionato può, previa proposta alla Conferenza dei Sindaci, programmare ed organizzare periodici corsi di addestramento con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

TITOLO IV NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 Norme generali di condotta

- 1. Il personale del Servizio convenzionato di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni.
- 2. Il personale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio ai Comuni convenzionati.

ART. 25 Comportamento in pubblico

- 1. L'appartenente al Servizio convenzionato deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
- 2. L'appartenente al Servizio convenzionato, quando opera in ambito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
- 3. Il personale del Servizio convenzionato che opera in uniforme tiene un comportamento consono all'uniforme medesima.
- 4. L'appartenente al Servizio convenzionato deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico

apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni convenzionate, del Servizio e dei colleghi.

Art. 26 Disciplina

- 1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio convenzionato si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
- 2. I rapporti gerarchici e funzionali fra appartenenti al Servizio convenzionato sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 27 Rapporto con i superiori

- 1. Tutti gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dai Sindaci dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 07.03.1986, n. 65. Sono altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio o dal suo sostituto. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.
- 2. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza motivata o scritta allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato della Legge penale.

Art. 28 Reclami

- 1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono rivolgere direttamente al Responsabile del Servizio convenzionato richieste di colloquio, istanze e reclami.
- 2. In ogni caso gli appartenenti al Servizio possono presentare, in via gerarchica, cioè per il tramite del Responsabile del Servizio associato, istanze e reclami alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 29 Obblighi al termine del servizio

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire al Responsabile del Servizio, con apposita relazione, per gli adempimenti di Legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 30 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi si istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

- 2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è attuata dal Responsabile del Servizio convenzionato, previa osservanza di eventuali specifiche direttive emanate dalla Conferenza dei Sindaci.
- 3. È inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio convenzionato, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Art. 31 Saluto

- 1. Il saluto militare è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle Autorità e ai cortei funebri. Il saluto va altresì rivolto anche al superiore, che deve rispondervi, nonché verso i Sindaci dei Comuni associati.
- 2. È dispensato dal saluto:
- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
- b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
- c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.
- 3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

Art. 32 Ferie – Riposi – Permessi

- 1. In materia di ferie, riposi e permessi, si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
- 2. La relativa fruizione dovrà anche essere espressamente autorizzata dal Responsabile del Servizio convenzionato o suo sostituto.

TITOLO V DOTAZIONI

Art. 33 Uniformi e distintivi di grado

- 1. La foggia, le caratteristiche e l'uso dell'uniforme e dei distintivi di grado del Servizio convenzionato di Polizia Locale sono quelle determinate in conformità alla legislazione regionale della Lombardia.
- 2. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà, dignità e decoro.
- 3. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.
- 4. E' vietato variare la foggia dell'uniforme o vestirla priva dei distintivi previsti, nonché l'utilizzo di qualsiasi oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

Art. 34 Servizi in uniforme

- 1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale convenzionato prestano servizio in uniforme.
- 2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Responsabile del Servizio associato, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

Art. 35 Tessera di riconoscimento

- 1. Agli appartenenti ai singoli Servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati è rilasciata dal Sindaco del Comune di appartenenza una tessera di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti di assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, quarto comma, del D.M. 04.03.1987, n. 145 e del Decreto prefettizio di conferimento della qualità di "agente di pubblica sicurezza".
- 2. La tessera reca la foto in uniforme del titolare, a capo scoperto, da rinnovarsi con decorrenza quinquennale, la sua firma e quella del Sindaco, nonché il timbro del Servizio di appartenenza.
- 3. Gli appartenenti al Servizio convenzionato in servizio esterno, sia in uniforme che in abiti civili, sono tenuti a recare con sé la tessera di riconoscimento.
- 4. La tessera deve essere esibita su richiesta, e preventivamente nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
- 5. La tessera va restituita all'atto della cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
- 6. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di Polizia e al Comando di appartenenza lo smarrimento o la sottrazione del documento.

Art. 36 Strumenti in dotazione

- 1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale della Lombardia.
- 2. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio è disposta dal Responsabile del Servizio convenzionato. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al responsabile predetto.
- 3. E' altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Servizio convenzionato da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso.
- 4. I mezzi e gli altri strumenti di servizio facenti capo alle dotazioni dei singoli Servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, ai fini dell'espletamento di servizi erogati in regime di convenzione, dovranno essere utilizzati in maniera proporzionata e tale da garantire, a consuntivo, che ogni Comune fornisca il proprio apporto in termini strumentali al buon funzionamento del Servizio.

Art. 37 Armamento

- 1. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" prestano servizio su tutto il territorio degli Enti associati, portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza.
- 2. L'armamento degli appartenenti al Servizio convenzionato per i fini e agli effetti della Legge 07.03.1986, n. 65 e del D.M. 04.03.1987, n. 145, è fornito a cura e a spese dell'Amministrazione Comunale di appartenenza di ogni singolo operatore.
- 3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, durante i servizi d'istituto, possono essere dotati, altresì, di strumenti di autotutela.

TITOLO VI RICONOSCIMENTI

Art. 38 Riconoscimenti

- 1. Agli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
- a) compiacimento o nota di merito del Responsabile del Servizio convenzionato;
- b) elogio scritto del Responsabile del Servizio convenzionato;
- c) encomio semplice del Sindaco del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto;
- d) encomio solenne deliberato dal Consiglio comunale del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e) proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio.

TITOLO VII VESTIARIO

Art. 39 Norme generali sul vestiario

1. Ogni Comune convenzionato provvede a proprie spese alla dotazione di vestiario d'ordinanza a favore del personale di Polizia Locale alle proprie dipendenze, secondo la tipologia prevista dalla legislazione regionale della Lombardia, e corredato dei necessari segni distintivi e di grado previsti dalla stessa normativa testé citata.

TITOLO VIII RAPPORTI FRA ENTI

Art. 40 Rapporti finanziari

- 1. I Comuni aderenti sono tenuti a stanziare, nei rispettivi bilanci, le risorse necessarie di competenza, assumendo obbligatoriamente i rispettivi costi del personale e della manutenzione delle attrezzature proprie, nonché di quanto altro necessario per l'attuazione del Servizio convenzionato.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 41, le spese che non siano a diretto carico dei singoli Comuni vengono ripartite fra gli Enti aderenti in misura determinata dalla Convenzione, salvo modifica stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.
- 3. L'Ente Capofila provvede annualmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati. La somma delle spese e quote indicate nella Convenzione saranno corrisposte all'Ente Capofila secondo la tempistica prevista dalla Convenzione medesima.
- 4. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumerne il superamento) l'Ente capofila, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni aderenti.

Art. 41 Risorse strumentali e materiali

1. Tutti i beni mobili e gli strumenti tecnici necessari per l'assolvimento delle funzioni transitate al Servizio convenzionato e che alla data di sottoscrizione della convenzione erano di proprietà dei Comuni aderenti, restano in ogni caso patrimonio delle predette singole Amministrazioni. A partire dall'anno 2017 le relative spese di gestione e manutenzione sostenute come indicato nell'art. 7 della convenzione.

TITOLO IX NORMA DI CHIUSURA

Art. 49 Norma di chiusura

- 1. Il presente regolamento si applicherà a far data dalla sua approvazione e pubblicazione da parte di tutti gli Enti aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale e per l'intera durata della Convenzione medesima. Durante tale periodo è sospesa l'efficacia di eventuali norme riportate nei Regolamenti di Polizia Locale dei Comuni aderenti alla convenzione che siano in contrasto con il presente Regolamento.
- 2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della normativa che regola la materia.